

Capitolo 5

Ambiente, salute e lavoro nei nuovi articoli 9 e 41 della Costituzione: perimetri regolativi e prospettive di integrazione

Maria Giovannone

Abstract

In the field of labour law, among the most critical issues around which the doctrinal and jurisprudential comparison has arisen is that of the employer's responsibility in the field of health and safety in the context of new jobs, new ways of carrying out work and emerging risks. This debate has recently expanded in the light of the formal introjection of the demands of sustainability in the constitutional dictate and the new concept of environmental protection (including work) introduced by the combined provisions of the new articles. 9 and 41 of the Constitution.

With particular reference to labour law, in fact, the constitutional reform feeds the debate on the social purpose of the company and economic activities and introduces new possible prospects for extending the obligations of employer protection also aimed at the environment outside the company. On this point, the critical contribution of the penal and constitutional doctrine was not lacking; therefore, also because of the marked interdisciplinary nature of the theme, the explicit introjection of environmental protection and the principle of sustainability in the Constitutional dictate makes a reflection appropriate. Firstly, on the possible extension of employers' prevention obligations to the environment outside the organisation of the undertaking. Secondly, on the role that companies, workers and social partners can play in the development of environmental and ecological transition policies.

After a critical reflection on the prospects for extending the prevention obligation – and the related employer liability – to the external environment, the paper focuses on possible integrations between environmental protection tools and those of occupational safety protection, in the wake of the experience gained from business organizational models, collective bargaining and other techniques of worker participation.

Keywords: Working environments and new OHS risks; Employer's liability; Environmental risks.

5.1 Nuovi ambienti di lavoro e nuovi rischi

La tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro è stata caratterizzata da una cospicua disciplina normativa ricondotta a sistema¹ dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Il Testo Unico di Salute e Sicurezza sul lavoro, tuttavia, ancora oggi sconta un numero significativo di provvedimenti attuativi rimasti sulla carta, oltre che un grado di effettività non del tutto soddisfacente. Infatti, come opportunamente osservato, nel corso degli anni la dottrina ha svolto un importante ruolo di interpretazione e sistematizzazione della vasta normativa vigente in materia, così come filtrata dal vaglio giurisprudenziale e dalle applicazioni in sede di negoziazione collettiva, mentre la redazione del Testo Unico Sicurezza non ha ancora contribuito alla completa razionalizzazione della materia, aprendo anzi nuovi profili di criticità e incertezza interpretativa².

Tra le questioni più critiche intorno alle quali si è da tempo aperto un ampio confronto, vi è quella riguardante la responsabilità del datore di lavoro³ derivante dalla inosservanza della disciplina prevenzionistica, tanto più nell'ottica dei rapporti di lavoro non standard, delle nuove modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e dei rischi emergenti. A tali questioni si è aggiunta, più recentemente, quella legata alla evoluzione del concetto stesso di ambiente di lavoro a seguito della riforma degli artt. 9 e 41

¹ Per una disamina dell'evoluzione della normativa prevenzionistica si v. *ex multis* Natullo, G. (2014). Il quadro normativo dal Codice civile al Codice della sicurezza sul lavoro. Dalla Massima sicurezza (astrattamente) possibile alla Massima sicurezza ragionevolmente (concretamente) applicata? *I Working Papers di Olympus*, 14/39; Lepore, M. (2009). La nuova normativa: dalla prevenzione tecnologica alla sicurezza di tipo organizzativo. In Tiraboschi, M. e Fantini, L. (a cura di), *Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dopo il correttivo (d. lgs. n. 106/2009)*. Milano: Giuffrè, pp. 49-53; Fantini, L. e Giuliani, A. (2015). *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme, l'interpretazione e la prassi*. Milano: Giuffrè p. 1 e ss.

² Così Tiraboschi, M. (2008). Introduzione alla literature review Corvino, A., Giovannone, M. e Tiraboschi, M., *Organizzazione del lavoro e nuove forme di impiego. Partecipazione dei lavoratori e buone pratiche in relazione alla salute e sicurezza sul lavoro. Centro Studi Internazionali e Comparati 'Marco Biagi'*, p. 4.

³ Per una ricognizione del dibattito tra lavoristi e penalisti sul tema cfr. Giovannone, M. (a cura di) (2021). *La responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contesto dell'emergenza sanitaria, atti del convegno*. Roma: Aracne; Giovannone, M. (2021). La responsabilità datoriale in materia prevenzionistica: emergenza Covid-19 e nuovi rischi. *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 21/3, pp. 577-600.

della Costituzione⁴ che ha introdotto, espressamente, la tutela ambientale nel nostro ordinamento.

Come noto, nel tempo, la posizione di garanzia⁵ del datore di lavoro ha condotto all'adozione di soluzioni interpretative e regolative che tenessero conto dei nuovi modelli di organizzazione del lavoro e dell'impresa e dei nuovi rischi. Questo ha determinato, da una parte, una progressiva espansione della responsabilità datoriale (specie ad opera della giurisprudenza) e, dall'altra, un affinamento delle tecniche di regolazione della materia prevenzionistica in cui l'effettività della norma giuridica è indispensabile e richiede di confrontarsi con un quadro di rischi in continuo divenire.

Proprio per questo, a quindici anni dall'entrata in vigore del Testo Unico Sicurezza ed alla luce delle più recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali, è inevitabile una riflessione sulle soluzioni regolative che consentano l'allineamento tra le previsioni normative e le concrete dinamiche del lavoro nei nuovi ambienti di lavoro e nei nuovi contesti spazio-temporali in cui si svolge la prestazione lavorativa.

L'urgenza di questa riflessione è stata incalzata da alcuni fattori recenti e contingenti. *In primis* la pandemia da Covid-19⁶ come fattore di rischio esogeno, in secondo luogo il crescente ricorso al lavoro agile ed altamente digitalizzato, da ultimo la esplicita introiezione della tutela ambientale all'interno della Costituzione⁷.

Queste dinamiche, nel loro complesso e pur da prospettive differenti, inevitabilmente spostano l'attenzione⁸ della materia prevenzionistica dai ri-

⁴ Ad opera della Legge Costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022.

⁵ Dovere, S. (2017). La sicurezza del lavoro tra prevenzione e repression. In Natullo, G. e Saracini, P. (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro. Regole, organizzazione e partecipazione. Quaderni della rivista Diritti Lavori Mercati*, 17/3, p. 85, secondo il quale con la locuzione 'posizione di garanzia' si identifica la titolarità di compiti di tutela di un bene giuridico, o attraverso il controllo di una fonte di pericolo o attraverso la protezione diretta del bene.

⁶ Sull'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità civile, anche con riferimento al Covid-19, cfr. il commento di Giubboni, S. (2020). I presupposti della responsabilità civile del datore per infortunio sul lavoro nella nomofilachia della Suprema Corte (con una chiosa sul risarcimento del danno da Covid-19) (Corte di cassazione, sezione lavoro, 19 giugno 2020, n. 12041). *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 20/3, pp. 669-689.

⁷ Con la legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, *recante Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*.

⁸ Natullo, G. (2017). La sicurezza del lavoro, oggi. Regole e prassi tra vecchi paradigmi e nuovi modelli organizzativi. In Natullo, G. e Saracini, P. (a cura di), *Salute e sicurezza sul*

schi già noti e censiti e comunque fisicamente riferibili all'azienda, all'unità produttiva o al ciclo produttivo, a quelli esterni di salute pubblica, di tutela ambientale e a quei fattori di rischio svincolati dalla diretta disponibilità giuridica del datore di lavoro.

Di conseguenza, ci si deve chiedere fino a che punto sia possibile estendere l'obbligazione prevenzionistica nei confronti dei rischi comuni e non specificatamente lavorativi e ancora dei rischi cagionati dallo svolgimento di prestazioni che sfuggono al potere di organizzazione e di controllo datoriale in luoghi sottratti alla sua disponibilità giuridica. Come pure ci si deve chiedere fino a che punto sia possibile estendere l'obbligo prevenzionistico nell'ambiente esterno, quindi oltre i confini della organizzazione aziendale.

I confini della responsabilità datoriale vanno pertanto analizzati nelle nuove coordinate spazio-temporali della prestazione lavorativa e oltre il classico perimetro dell'attività di impresa a partire dal progressivo ampliamento di operatività dell'art. 2087 c.c.⁹ e delle fattispecie di illecito civili e penali¹⁰ cui è demandato il rispetto della norma.

Dunque, il problema che si pone non consiste nell'analizzare retoricamente il temperamento tra i valori costituzionali – salute, lavoro, ambiente e libertà di impresa – in gioco, ma nel comprendere se e come questi cambiamenti incidono realmente sulla gestione degli adempimenti preven-

lavoro. Regole, organizzazione e partecipazione. *Quaderni della rivista Diritti Lavori Mercati*, 20/3, p. 21, il quale evidenzia che la questione centrale è il corretto temperamento tra opposte esigenze: di individuazione ed accertamento delle responsabilità per l'attuazione degli obblighi di prevenzione da un lato; di garanzia, dall'altro lato, di una ragionevole certezza, per i soggetti coinvolti, di effettivo assolvimento di tali obblighi, con altrettanto ragionevole esclusione di forme di responsabilità 'oggettiva' in caso di avvenuta lesione della salute dei lavoratori.

⁹ Sui profili generali dell'obbligo di sicurezza *ex* art. 2087 c.c., Cass. pen., sez. 4, 12 febbraio 1997 n. 3439; Cass. pen., sez. 4, 30 novembre 2007, n. 44791; Cass., sez. lav., 7 giugno 2013, n. 14468; Cass. civ., sez. lav., 5 gennaio 2016, n. 34; Cass. civ., sez. lav., 21 aprile 2017, n. 10145. Sull'art. 2087 c.c. come obbligazione accessoria, alla stregua di una disposizione collaterale rispetto al dovere di diligenza, di correttezza e buona fede che governano il rapporto di lavoro, Mesiti, D. (2017). L'ambito di applicazione della tutela prevenzionistica ed antinfortunistica e, segnatamente, dell'art. 2087 c.c., p. 322. *Il Lavoro nella giurisprudenza*, 17/4, p. 322.

¹⁰ Sul punto, si veda Castronuovo, D. (2019). Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro: un sistema a più livelli. In Castronuovo, D. (a cura di), *Sicurezza sul lavoro*. Profili penali. Bologna: Giappichelli, pp. 3-34.

zionistici e sulla responsabilità dell'impresa e del datore di lavoro¹¹.

Ciò considerato che queste nuove dinamiche rendono sempre più difficile la tenuta, anche nelle sedi giudiziarie e pure in presenza della adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 o dell'art. 30 d.lgs. n. 81/2008, dei consolidati schemi probatori con cui i giudici valutano l'esatto adempimento dell'obbligazione prevenzionistica da parte del datore di lavoro. In effetti, analogamente a quanto avvenuto in passato in tema di esposizione all'amianto¹², i tempi sono forse maturi per riconsiderare l'efficacia degli strumenti regolativi tradizionali della responsabilità datoriale, per valorizzare soluzioni nuove e condivise tra le parti (anche sociali, a livello nazionale ed aziendale), da sottoporre poi a 'validazione' nelle competenti sedi istituzionali¹³. Ciò potrebbe

¹¹ Si pensi ad esempio alle attività di formazione obbligatoria per datori di lavoro, lavoratori, RLS, dirigenti e preposti disciplinate dagli Accordi Stato Regioni in materia in attuazione degli articoli 34, 36 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 la cui impostazione risente di un approccio parzialmente superato, sia per l'impostazione formalistica impressa agli stessi che per le metodologie didattiche previste, come confermato dall'intento del Legislatore con il d.l. n. 146/2021 – convertito, con modifiche, dalla legge n. 215/202 con il quale è stato previsto che, entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotti un Accordo con il quale accorpate, rivisitare e modificare gli accordi attuativi in materia di formazione.

¹² Tullini, P. (2016). La responsabilità civile per esposizione lavorativa all'amianto: obbligo di sicurezza, limiti dell'esonero assicurativo e risarcibilità del danno. *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 16/1, pp. 41-64; Fabiani, M. e Bonanni, E. (2013). Il danno da amianto. Profili risarcitori e tutela medico-legale. Milano: Giuffrè; Cass. pen., Sez. IV, 25 settembre 2001, n. 5716; Cass., S.U., 10 luglio 2002, n. 30328; Cass. civ., Sez. Lav., 24 gennaio 2014, n. 1477.

¹³ Lambertucci, P. (2021). L'obbligazione di sicurezza del datore di lavoro tra responsabilità civile e tutela precauzionale: un possibile ruolo della contrattazione collettiva. *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 21/I, pp. 271-272, secondo il quale il Legislatore sconta la possibilità che l'autonomia collettiva possa intervenire in materia di sicurezza sotto due diversi ambiti, raggiungendo un duplice risultato: accompagnare lo sforzo interpretativo della giurisprudenza nel richiamo alle misure di sicurezza c.d. innominate – con la possibilità, in ogni caso, di ammorbidire la latitudine discrezionale dell'interprete – e individuare, nel contempo, il perimetro applicativo della responsabilità (civile) del datore di lavoro ai sensi dell'art 2087 c.c.; Natullo, G. (2022). La gestione della pandemia nei luoghi di lavoro. *Lavoro e diritto, Fascicolo inverno*, 22/1, p. 91, per il quale la contrattazione collettiva può svolgere una importante funzione, complementare e integrativa rispetto alle fonti da cui promanano gli standard 'obbligatori' di tutela. Infatti, ai diversi livelli (nazionale, territoriale, aziendale), può ricoprire spazi lasciati vuoti dalle norme tecniche, in questo affiancandosi a (o essendo

garantire un migliore adattamento della responsabilità prevenzionistica ai fattori di rischio per i quali le leggi scientifiche di copertura non sono ancora in grado di sorreggere in termini di assoluta certezza ed al di là di ogni ragionevole dubbio il nesso causale tra inadempimento datoriale e infortunio o malattia professionale.

Il dibattito sulla ‘massima sicurezza tecnologicamente possibile’¹⁴ non è infatti cosa nuova ma come questo principio tenga, a fronte dell’impatto di nuovi rischi e garantendo l’esatto adempimento dell’obbligazione prevenzionistica, è questione controversa già da tempo. Ciò accade, a maggior ragione, in un ambiente di lavoro sempre più ampio e sottratto al controllo ed alla diretta disponibilità giuridica datoriale.

5.2 Responsabilità datoriale e nuove coordinate spazio-temporali della prestazione lavorativa

Già numerosi scritti degli anni Ottanta e Novanta¹⁵, poi confluiti in progetti di riforma del quadro legale¹⁶, avevano efficacemente messo in luce come dei fenomeni collegati alla nuova organizzazione del lavoro ed ai nuovi rischi, si parlasse da molto tempo mostrando particolare sensibilità verso l’esigenza di coniugare il quadro normativo al mutato contesto organizzativo. Si evi-

produttiva di) buone prassi e codici di condotta.

¹⁴ Natullo, G. (2014). Il quadro normativo dal Codice civile al Codice della sicurezza sul lavoro. Dalla Massima sicurezza (astrattamente) possibile alla Massima sicurezza ragionevolmente (concretamente) applicata? *I Working Papers di Olympus*, 14/39, p. 8, secondo il quale i tre parametri (particolarità del lavoro, esperienza e tecnica) assegnano all’art. 2087 c.c. carattere di clausola generale ed una funzione di adeguamento permanente dell’ordinamento alla sottostante realtà socio-economica, che ha una dinamicità ben più accentuata di quella dell’ordinamento giuridico, legato a procedimenti e schemi di produzione giuridica necessariamente complessi e lenti. Buoso, S. (2020). *Principio di prevenzione e sicurezza sul lavoro*. Torino: Giappichelli.

¹⁵ Smuraglia, C. (2007). Quadro normativo ed esperienze attuative in tema di sicurezza igiene del lavoro: nuove prospettive di coordinamento ed interventi urgenti. *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, supplemento a 07/2, 07/7 e 07/14.

¹⁶ Santoni, F. (1997). La tutela della salute nel lavoro atipico. In Montuschi, L. (a cura di), *Ambiente, salute e sicurezza*. Torino: Giappichelli. Particolarmente sensibili alla necessità di coniugare il quadro normativo al mutato contesto organizzativo sono E. Ghera, *Diritto del lavoro*, Cacucci, Bari, 1996, 157, e, soprattutto, L. Montuschi, *Diritto alla salute ed organizzazione del lavoro*, F. Angeli, Milano, 1989, 78,

denziava come una delle cause per cui nel nostro ordinamento non si sia dato il giusto peso al problema della organizzazione del lavoro in chiave prevenzionale risieda in una travisata applicazione dell'articolo 2087 c.c., impiegato piuttosto per la responsabilizzazione penalistica dei datori di lavoro. Lettera morta sarebbe rimasta invece la parte attiva della norma che impone al datore, in quanto capo dell'impresa, di adottare tutte le misure che 'secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro' declinandole, si aggiunge, anche attraverso la contrattazione collettiva per una più esatta definizione dell'obbligazione di sicurezza. A distanza di almeno un ventennio da queste elaborazioni, però, il superamento del modello produttivo e prevenzionistico fordista¹⁷, la smaterializzazione degli ambienti di lavoro e l'affidamento dei poteri organizzativi a sistemi digitalizzati, ripropongono la questione dell'equilibrio tra responsabilità datoriale, disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro e ambiente esterno.

Molto utili, al riguardo, sono le riflessioni sollecitate in tempo di Covid-19 dall'art. 29-*bis* del c.d. decreto Liquidità¹⁸, come primo tentativo di mitigazione *ex ante* della responsabilità personale datoriale efficace in sede civile, meno in sede penale. Ma più sistematiche sollecitazioni pervengono dal *Quadro strategico europeo sulla salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027*¹⁹, che definisce le azioni-chiave progettate dall'Unione per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori europei nei prossimi anni²⁰.

Il Quadro si iscrive nel più ampio piano di attuazione – annunciato nel 2021²¹ – del Pilastro europeo dei diritti sociali e delinea tre obiettivi tra-

¹⁷ Sul tema cfr. le recenti riflessioni di Tiraboschi, M. (2021). Nuovi modelli della organizzazione del lavoro e nuovi rischi. *Diritto della sicurezza sul lavoro*, 21/1, pp. 136-154 e di Pascucci, P. (2019). Note sul futuro del lavoro salubre e sicuro... e sulle norme sulla sicurezza di rider & co. *Diritto della sicurezza sul lavoro*, 19/1, pp. 37-57 recentemente ripresa nell'ambito del Convegno Nazionale dell'UGGCI del 9-11 dicembre 2022, con la relazione della relazione dal titolo *La salute e la sicurezza sul lavoro tra innovazioni organizzative e sostenibilità*.

¹⁸ D.l. n. 23/2020 convertito, con modifiche, dalla legge del 5 giugno 2020 n. 40.

¹⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 - Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione del 28 giugno 2021.

²⁰ Ales, E. (2015). Occupational Health and Safety: a European and Comparative Legal Perspective. *WP C.D.S.L.E. 'Massimo D'Antona'*, 15/12.

²¹ Facendo seguito alla proclamazione del Pilastro risalente al 2017, nel marzo 2021 è stato

sversali: la gestione dei cambiamenti negli ambienti di lavoro, sollecitati soprattutto dalle transizioni verdi, digitali e demografiche (*'change'*); il miglioramento della prevenzione degli incidenti e delle malattie (*'prevention'*); l'efficientamento delle risposte a fronte di eventuali crisi sanitarie come quella da Covid-19 (*'preparedness'*).

Il primo obiettivo prende atto dei cambiamenti che stanno investendo l'organizzazione del lavoro e i modelli aziendali, all'insegna della flessibilità e di una nuova concezione del luogo di lavoro, particolarmente sospinti dalle restrizioni decise in Europa nei momenti più bui della pandemia e sollecitati dalla rivoluzione verde e digitale progettata nell'Unione europea attraverso il *Green New Deal*²², la Strategia digitale dell'UE²³ e la Strategia industriale per l'Europa²⁴.

Sulla base di tali premesse si spiega il progetto di innovare il quadro legislativo europeo in materia, composto dalla direttiva-quadro e dalle ventiquattro direttive specifiche da essa derivate. Al centro dell'approccio attuativo dell'intero Quadro vi sono l'impiego del dialogo sociale forte e di processi decisionali, attuativi e di monitoraggio rapidi e concreti e lo sviluppo di attività di sensibilizzazione e mobilitazione di fondi europei per gli investimenti nella prevenzione in azienda, anche mediante gli strumenti emergenziali. A livello nazionale, la Commissione ha infatti invitato ciascuno Stato membro a revisionare le strategie interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro, allo scopo di allinearsi alle prospettive del Quadro che, pertanto, potrebbe rappresentare un impulso decisivo alla definizione di una strategia nazionale in materia nel nostro Paese che, al momento, ne è privo.

Peraltro, in occasione della 110^a Conferenza Internazionale del Lavoro²⁵ è stata presa la decisione – attesa da tempo – di elevare il diritto ad

finalmente pubblicato il 'Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali' con la Comunicazione COM(2021) 102 final della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (Bruxelles, 4.3.2021).

²² *Il Green Deal europeo*, Comunicazione della Commissione (COM(2019) 640 final, Bruxelles, 11.12.2019).

²³ *Plasmare il futuro digitale dell'Europa*, Comunicazione della Commissione (COM(2020) 67 final, Bruxelles, 19.2.2020).

²⁴ *Una nuova strategia industriale per l'Europa*, Comunicazione della Commissione (COM(2020) 102 final, Bruxelles, 10.3.2020).

²⁵ Tenutasi a Ginevra dal 27 maggio all'11 giugno e considerata uno dei più importanti appuntamenti istituzionali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), tanto da

un ambiente di lavoro sano e sicuro allo *status* di principio e diritto fondamentale al lavoro. In particolare è del 10 giugno 2022 la decisione plenaria dei delegati di adottare una risoluzione volta ad aggiungere la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro tra i diritti fondamentali dei lavoratori (c.d. *core labour standards*). Questo traguardo assume una rilevanza determinante dal momento che soltanto i diritti ‘fondamentali’ devono essere rispettati da tutti gli Stati membri dell’Organizzazione a prescindere dalla ratifica delle pertinenti Convenzioni OIL²⁶. Pertanto, con la decisione della Conferenza, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro costituirà la quinta categoria di diritti fondamentali. Questo nuovo status comporta che, a loro volta, le Convenzioni OIL pertinenti²⁷ diventeranno ‘fondamentali’.

Non vi è dubbio, quindi, che le istituzioni europee ed internazionali stiano sollecitando direttamente un ampliamento del campo di applicazione soggettivo ed oggettivo della normativa prevenzionistica e, indirettamente, una revisione dei meccanismi regolativi della responsabilità prevenzionistica.

5.3 I rischi ambientali e le ‘fascinazioni ecologiste’ in ambito prevenzionistico

Ambiente e salute nel nuovo articolo 41 della Costituzione

Come sopra anticipato, tra i profili più problematici di questo dibattito sulla potenziale espansione del campo di applicazione soggettivo ed oggettivo dell’obbligazione di sicurezza vi sono quelli emersi all’indomani della introiezione della tutela ambientale negli artt. 9 e 41 della Costituzione²⁸.

Ci si è chiesti, in particolare, se e in che misura l’obbligo di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e le correlate responsabilità debbano ri-

essere definita anche ‘Parlamento mondiale del lavoro’.

²⁶ Si ricorda che i diritti fondamentali dei lavoratori sono stati adottati nel 1998 e, finora, sono: la libertà di associazione e l’effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva; l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio; l’effettiva abolizione del lavoro minorile; l’eliminazione delle discriminazioni in materia di impiego e occupazione.

²⁷ Convenzione sulla salute e sicurezza sul lavoro del 1981 (n. 155) e Convenzione quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro del 2006 (n. 187).

²⁸ Con la legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, *recante Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente*.

guardare anche l'ambiente esterno alla organizzazione aziendale, riversando i tradizionali adempimenti prevenzionistici anche in questa sfera spaziale del tutto esterna alla organizzazione di impresa. Il quesito nasce soprattutto con il nuovo dettato dell'art. 41 della Costituzione il cui comma 2 oggi prevede che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi 'in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno *alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*'. Il successivo co. 3 prevede che *'La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali'*.

Dal canto suo, si prevede che la Repubblica debba tutelare *'l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni [...]*' (art. 9, co. 3).

Non è certo nuovo il dibattito sulla opportunità di un esplicito inserimento dei pilastri della sostenibilità nel dettato costituzionale²⁹, come è chiaro che i cambiamenti climatici stiano imponendo da tempo radicali adattamenti nel campo dell'economia e successivamente in quello del diritto³⁰, anzitutto a livello internazionale. A livello internazionale ed europeo, infatti, esso ha interessato il dibattito sull'*Environmental, Social and Governance compliance*, inteso quale parametro di misurazione dell'affidabilità finanziaria delle imprese multinazionali, valutato tenendo conto dell'impatto ambientale delle rispettive attività³¹ e della adozione di strumenti di Responsabilità Sociale di Impresa³² nel contesto tracciato dalle fonti multili-

²⁹ Sul punto molto interessante è la ricognizione tanto dei profili lavoristici del dibattito fatta da Cagnin, V. (2018). *Diritto del lavoro e sviluppo sostenibile*. Padova: CEDAM, quanto quella dei profili economici sviluppata da E. Giovannini, *L'utopia sostenibile*, Laterza, Bari, 2018.

³⁰ Doorey, D.J. (2017). Just Transitions Law: Putting Labour Law to Work on Climate Change. *Journal of Environmental Law and Practice*, vol. 30, 17/2, p. 201 ss.

³¹ Per un inquadramento in chiave critico-ricostruttiva della ESG in ambito economico cfr. Sychenko, E. (2023). Labour Rights and International Labour Standards. *The ESG Agenda, in Italian Labour Law e-Journal*, vol. 16, 23/1, pp. 135-148. Huang, D. (2021). Environmental, social and governance (ESG) activity and firm performance: *A review and consolidation. Accounting & finance*, 21/1, 335-360; Abhayawansa, S. e Tyagi, S.H. (2021). Sustainable Investing: The Black Box of Environmental, Social, and Governance (ESG) Ratings. *The Journal of Wealth Management*, Vol. 24, 21/1, pp. 49-54; Meaney, M.E. (2021). Private Corporations and Environmental Social Governance: An Uneven Response. *Fulfilling the Sustainable Development Goals*, Routledge. London, 437-438.

³² Per un inquadramento in chiave critico-ricostruttiva della CSR in ambito economico cfr. Baraibar-Diez, E. e Odriozola, M. (2019). *CSR Committees and Their Effect on ESG*

vello a tal fine più rilevanti³³. Come pure è vero che proprio la comunità lavorativa e sindacale³⁴ si possa annoverare tra le primarie fonti di forgiatura della coscienza ecologica proprio per la sua capacità di sollecitare l'adozione di forme di regolamentazione a tutela dell'ambiente interno ed esterno ai luoghi di lavoro. Così, le politiche e le regole del lavoro hanno iniziato a considerare l'ambiente non più come fattore esterno, interiorizzandolo nei loro obiettivi e nella loro strumentazione; ciò soprattutto alla luce delle linee-guida del PNRR³⁵ e della introiezione della tutela ambientale negli artt. 9 e 41 della Costituzione.

Di conseguenza lo sviluppo sostenibile ha progressivamente inciso sulla concezione valoriale dei *social standard* e dei *labour standard* al punto che diritto ambientale e diritto del lavoro sono spesso accomunati da analoghe finalità di tutela e di contrasto alla esternalizzazione dei costi delle attività economiche che la nuova formulazione dell'art. 41, co. 2 e 3 Cost. parrebbe confermare. Si è detto infatti che nel nuovo dettato dell'art. 41 Cost. trova finalmente attuazione quanto da tempo anticipato dalla giurisprudenza costituzionale³⁶ e dalla dottrina che hanno lungamente prospettato una rilet-

Performance in UK, France, Germany, and Spain, in *Sustainability*, 19/11, 19/18, 5077; Gillan, S.L., Koch, A. e Starks, L.T. (2021). Firms and social responsibility: A review of ESG and CSR research in corporate finance. *Journal of Corporate Finance*, 21/66, 101889. Per una analisi circa il valore e le diverse declinazioni della CSR in ambito giuridico cfr. Gottardi, D. (2018). CSR da scelta unilaterale datoriale a oggetto di negoziazione collettiva: la responsabilità sociale contrattualizzata. In Guarriello, F. e Stanzani, C. (a cura di), *Sindacato e contrattazione nelle multinazionali. Dalla normativa internazionale all'analisi empirica*. Milano: FrancoAngeli, pp. 58-75. Tra tutti, Perulli, A. (a cura di) (2013), *La responsabilità sociale delle imprese: idee e prassi*. Bologna: Il Mulino; Tullini, P. (2006). *Lavoro e responsabilità sociale dell'impresa*. Zanichelli. Sia consentito il rinvio anche a Giovannone, M. (2019). *La tutela dei labour standards nella catena globale del valore*. Roma: Aracne.

³³ Quali la Comunicazione della Commissione Europea del 2 luglio 2002 sulla Responsabilità sociale delle Imprese³³, il Global Compact delle Nazioni Unite, le Linee-Guida OECD per le Imprese Multinazionali e la Dichiarazione Tripartita ILO sui Principi Concernenti le Imprese Multinazionali e la Politica Sociale Su tutte, per un inquadramento cfr. Brino, V. e Perulli, A. (2023). *Diritto Internazionale del Lavoro*. Giappichelli.

³⁴ Barca, S. (2012). On working-class environmentalism: a historical and transnational overview. *Interface*, vol. 4, 12/2, p. 61 ss..

³⁵ Così Caruso, B., Del Punta, R. e Treu, T. (2023). Il Diritto del lavoro nella giusta transizione. Un contributo 'oltre' il manifesto. *Centre for the Study of European Labour Law (CSDLÉ) Massimo D'Antona*, p. 15.

³⁶ Corte Cost. ordinanza n. 365 del 26 luglio 1993; Corte Cost. n. 196 del 20 maggio 1998;

tura dell'art. 2087 c.c. per includervi l'obbligo di prevenzione dei disastri e degli incidenti che possono impattare sulle comunità e sull'ambiente esterno³⁷.

È altrettanto vero però come, proprio ad una attenta lettura delle disposizioni del Testo Unico di Salute e Sicurezza sul lavoro, appare poco persuasiva la posizione di chi, guardando alla tutela ambientale quale ulteriore limite invalicabile all'esercizio della libera iniziativa economica, ne deduce l'automatico rafforzamento della doppia anima del diritto prevenzionistico³⁸ con l'effetto di estenderne il fondamento normativo e di ampliare i margini interpretativi dell'obbligo ex art. 2087 c.c. anche all'ambiente esterno. Così argomentando, infatti, anche il virtuoso binomio ambiente e lavoro finisce per estendere verso l'esterno il campo di applicazione della posizione di garanzia datoriale³⁹, si aggiunge, impropriamente.

Corte Cost. n. 190 del 6 giugno 2001; Corte Cost. n. 116 del 8 marzo 2006; Corte Cost. n. 85 del 9 maggio 2013 e Corte Cost. n. 58 del 23 marzo 2018.

³⁷ Tomassetti, P. (2018). *Diritto del lavoro e ambiente*. Modena: Adapt University Press, p. 175; contra Buoso, S. (2022). Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione: disciplina positiva e dilemmi regolativi. *Lavoro e diritto*, 22/2, p. 279, secondo la quale non convince la rilettura dell'art. 2087 c.c. in chiave di sostenibilità: quest'ultima, facendo leva sulla caratterizzazione di «apertura e di chiusura» del sistema dello stesso articolo, lo investe dell'arduo compito di fare entrare nell'alveo del debito di sicurezza datoriale anche la custodia del bene ambiente. Per l'A. l'art. 2087 c.c. ha rappresentato e rappresenta una base normativa «capace di assicurare al sistema prevenzionale, insidiato dal progresso tecnologico, un adeguamento automatico»; resta, tuttavia, che il suo indirizzo teleologico è chiaramente e letteralmente finalizzato «a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»: la conversione e il riciclo di questo orientamento finalistico – radicato nella sicurezza sul lavoro in senso stretto – per finalità estese di tutela della salute pubblica e dell'ambiente pare ben oltre le sue potenzialità, rischiando di configurare una non secondaria forzatura interpretativa.

³⁸ In questi termini Buoso, S. (2022). Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione: disciplina positiva e dilemmi regolativi. *Lavoro e diritto*, 22/2, p. 277; Buoso, S. (2020). *Principio di prevenzione e sicurezza sul lavoro*. Torino: Giappichelli, p. 126.

³⁹ Sulla opportunità di detta estensione, tra i tanti Caruso, B., Del Punta, R. e Treu, T. (2020). Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile. *Centre for the Study of European Labour Law» (CSDLE) 'Massimo D'Antona'*, p. 37, per i quali non c'è dubbio che la crescente sensibilità per le tematiche ambientali stia determinando una obsolescenza della distinzione tra l'ambiente di lavoro e il territorio circostante, più o meno ampiamente inteso. Il che non fa che ribadire l'opportunità di quell'approccio integrato alle tre sostenibilità. Lo stesso Pascucci, P. (2022). Modelli organizzativi e tutela dell'ambiente interno ed esterno dell'impresa. *Lavoro e diritto*, 22/2, p. 339, pur non accogliendo la estensione prospettata

Questa opzione ermeneutica rischia infatti di estendere in modo problematico la responsabilità del datore di lavoro forzando ulteriormente i principi di determinatezza con riferimento a fattori comuni e totalmente esogeni. Peraltro, pur potendosi individuare nell'impianto generale del d.lgs. n. 81/2008 *'tracce di tutela comune di salute e ambiente'*⁴⁰, non si può alle stesse attribuire il fondamento giuridico di un puntuale sistema di prevenzione integrato⁴¹. A ben guardare, infatti, l'art. 2, lett. n) del Testo Unico, nel declinare il concetto di prevenzione come *'il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno'* ha introdotto una previsione dalla natura più programmatica che precettiva⁴².

Sebbene più stringenti nella formulazione letterale, poco decisivo ai fini di un ampliamento dell'obbligo di sicurezza appare lo stesso art. 18, co. 1, lettera q) che, tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, annovera il *'prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate*

dell'obbligo prevenzionistico, rileva tuttavia che a fronte della 'circolarità' dei rischi per i lavoratori e per le persone che vivono 'attorno' all'impresa – che peraltro ben possono essere anche gli stessi lavoratori – appare sempre meno credibile che il diritto del lavoro possa continuare ad occuparsi solamente della specifica tutela dell'ambiente interno sottraendosi alla più complessiva sfida della sostenibilità ambientale.

⁴⁰ Riferimenti alla rilevanza dell'ambiente esterno nel d.lgs. n. 81/2008 sono contenuti all'art. 2, lett. n), nell'art. 18, co. 1, lettera q), nell'art. 46, co. 1 nonché nell'art. 256, co. 3. In dottrina interessante la posizione di Pascucci, P. (2022). Modelli organizzativi e tutela dell'ambiente interno ed esterno dell'impresa. *Lavoro e diritto*, 22/2, p. 338, secondo il quale l'intreccio tra ambiente interno ed esterno all'impresa non si coglie solo nel d.lgs. n. 81/08, bensì 'in senso inverso' anche nei principali decreti legislativi che si occupano di diritto dell'ambiente. Per l'A. i riferimenti alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori emergono anche nel d.lgs. n. 152/06, inoltre la circolarità tra le esigenze di tutela dell'ambiente interno ed esterno è ancor più percepibile nel d.lgs. n. 105/15, con il quale è stata attuata la direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

⁴¹ Pascucci, P. (2022). Modelli organizzativi e tutela dell'ambiente interno ed esterno dell'impresa. *Lavoro e diritto*, 22/2, p. 343.

⁴² Caruso, B., Del Punta, R. e Treu, T. (2020). Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile. *Centre for the Study of European Labour Law» (CSDLLE) 'Massimo D'Antona'*, p. 37; Pascucci, P. (2022). Modelli organizzativi e tutela dell'ambiente interno ed esterno dell'impresa. *Lavoro e diritto*, 22/2, p. 341; Buoso, S. (2022). Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione: disciplina positiva e dilemmi regolativi. *Lavoro e diritto*, 22/2, p. 271.

possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio'; così come pure i successivi artt. 46, co. 1⁴³ e 256, co. 3⁴⁴. Infatti, pur trattandosi di previsioni dal carattere più prescrittivo e corredate dal necessario apparato sanzionatorio, si configurano come eccezioni alla norma e non determinano in capo al datore di lavoro un obbligo di tutela prevenzionistica ambientale assoluto. Infatti, queste previsioni paiono piuttosto preposte a prevenire le esternalità negative dell'obbligazione prevenzionistica ampiamente intesa (nel caso dell'art. 18, co. 1 lett. q) o a coordinare tecnicamente taluni adempimenti specialistici afferenti alla sicurezza dei lavoratori e del luogo di lavoro – quelli antincendio e quelli contro la dispersione di amianto nell'aria – con la tutela dell'ambiente esterno, pur sempre nella consapevolezza della diversità dei due valori in gioco.

Nella medesima direzione argomentativa, come si vedrà di seguito, induce poi il raffronto del nuovo dettato dell'art. 41 Cost. con il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale in materia, oltre che con i principi di determinatezza del diritto penale. Pertanto, sia pure a fronte della novella costituzionale, pare difficile rileggere l'art. 2087 c.c. e la normativa prevenzionistica in questa ottica, salvo non ipotizzare una eccessiva dilatazione del debito di sicurezza a carico del datore di lavoro.

In effetti, la riflessione più sistematica sull'impatto dei cambiamenti climatici sulle condizioni di lavoro e sulle tecniche di tutela più efficaci per accompagnare detti cambiamenti in un percorso di sostenibilità⁴⁵ non può implicare un'automatica rimodulazione degli obblighi prevenzionistici né tantomeno una rilettura dell'art. 2087 c.c. in chiave di sostenibilità ambientale⁴⁶ in contrasto coi principi di determinatezza del reato proprio. D'altra

⁴³ Ai sensi del quale *'la prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente'*.

⁴⁴ Che, con specifico riferimento alla prevenzione del rischio da esposizione da amianto, prevede che il piano di lavoro che il datore di lavoro deve predisporre, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione di edifici, strutture, apparecchi e impianti e mezzi di trasporto debba *'prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno'*.

⁴⁵ Cfr. EU-OSHA, Workplace Health Promotion, Managing occupational safety and health in a warmer planet.

⁴⁶ Pascucci, P. (2021). Salute pubblica e limiti all'attività di impresa dall'angolo visuale del diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro. In Zoppoli, L. (a cura di), *Tutela della salute*

parte, se già nel periodo pre-pandemico la complementarietà tra tutela dell'ambiente – sia di lavoro in senso stretto quanto come spazio aperto più ampio – e tutela dei lavoratori era emerso nelle vicende giudiziarie legate al caso Ilva di Taranto⁴⁷, l'emergenza sanitaria ha contribuito a un generalizzato scardinamento dei confini tra luogo di lavoro 'esterno ed interno' e tra 'salute pubblica e salute e sicurezza sul lavoro', con il rischio di includere nei meccanismi prevenzionistici processual-penalistici non soltanto la tutela della salute dei lavoratori, ma anche quella della popolazione circostante e dell'ambiente esterno⁴⁸. Lo stesso rischio di contagio da Covid-19 è stato infatti *'destinatario di un'attenzione ordinamentale di continuità tra tutela della salute pubblica e tutela della salute dei lavoratori con strumenti di adeguamento tra l'esterno e l'interno'*⁴⁹.

pubblica e rapporti di lavoro, Quaderno di DLM, 21/1. Napoli: Editoriale Scientifica, p. 121; ma pure Pascucci, P. (2022). Modelli organizzativi e tutela dell'ambiente interno ed esterno dell'impresa. Lavoro e diritto, 22/2, pp. 335-355.

⁴⁷ Cfr. Corte cost., sent. n. 85 del 2013 che, anche richiamandosi a pronunce precedenti, confuta l'esistenza di 'diritti tiranni', collocati in una gerarchia rigida e dotati di prevalenza assoluta sugli altri, con la conseguenza, quindi, che tutti i diritti fondamentali – anche quelli 'primari' e 'fondamentatissimi' come la salute e l'ambiente – sono 'dinamicamente' bilanciabili da parte del legislatore, con il solo limite, si capisce, del rispetto della proporzionalità e della ragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost.

⁴⁸ Di questa opinione anche Natullo, G. (2021). L'organizzazione delle imprese a tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori e dei cittadini, In Zoppoli, L. (a cura di), *Tutela della salute pubblica e rapporti di lavoro, Quaderno di DLM, 21/1. Napoli: Editoriale Scientifica, p. 130*, il quale rileva come proprio con riguardo alla relazione tra ambiente esterno, ambienti di lavoro ed organizzazione delle imprese, la pandemia 'Covid-19' ha introdotto ulteriori e nuovi elementi di criticità, che hanno fortemente messo alla prova assetti che, per certi versi, si potevano ritenere oramai consolidati, ponendo problemi nuovi e delicati e richiedendo risposte ovviamente urgenti ed efficaci. Secondo l'Autore infatti, l'emergenza sanitaria del 2020 ha profondamente accentuato le correlazioni tra ambiente di lavoro ed ambiente 'esterno', con ripercussioni significative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

⁴⁹ In questi termini Buoso, S. (2022). Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione: disciplina positiva e dilemmi regolativi. *Lavoro e diritto, 22/2*, p. 282; nello stesso senso Pascucci, P. (2021). Salute pubblica e limiti all'attività di impresa dall'angolo visuale del diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro. In Zoppoli, L. (a cura di), *Tutela della salute pubblica e rapporti di lavoro, Quaderno di DLM, 21/1. Napoli: Editoriale Scientifica, p. 123*, secondo il quale durante la pandemia da Covid-19 la disciplina di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è divenuta un tassello fondamentale della più vasta strumentazione di contrasto alla diffusione del virus e, quindi, uno strumento di tutela della salute pubblica. Infatti, secondo l'Autore, in tale ipotesi proteggere la salute di chi lavora significa proteggere anche quella

E in effetti, anche la comparazione con diversi sistemi giuridici nazionali suggerisce⁵⁰ come nel nostro Paese vi sia una preoccupante sovrautilizzazione del diritto penale, sia per la tutela della salute che per la tutela dell'ambiente, rispetto ad altri Paesi europei. Ne deriva che le istanze di tutela mediante gli strumenti del diritto penale, quale strumento di azione privilegiato nel nostro ordinamento, produce spesso esiti molto creativi e pieni di zone d'ombra⁵¹. Anche per questo motivo, all'indomani della introiezione della tutela ambientale nell'art. 41 della Costituzione⁵² rientrante nel nuovo e fondamentale assetto di prevenzione collettiva e sanità pubblica promosso dal PNRR⁵³, è utile prevenire meccanismi di dilatazione alla sfera

di chi si trova al di fuori del contesto produttivo, così come, per converso, il rischio di contagio per chi lavora non emerge solo a causa del suo aggravamento nell'ambito dell'organizzazione produttiva, ma anche all'esterno di questa, data l'immanenza del virus ovunque.

⁵⁰ Il riferimento va alla ricerca svolta tra il 2018 e il 2020 nell'ambito di un progetto promosso dall'Associazione italiana dei professori di diritto penale (AIPDP) dal titolo *La riforma dei delitti contro la persona*. Si rinvia, in particolare, ai cenni comparativi contenuti nel documento finale redatto dall'VIII Gruppo ('Reati contro la salute privata e pubblica e contro l'incolumità privata e pubblica', referente: M. Donini), segnatamente a: Gargani, A., Zirulia, S. e Castronuovo, D. (2008). Tutela della vita e della salute (nei settori della sicurezza del lavoro, degli alimenti, dei farmaci, etc.). In Donini, M. (a cura di). *Riforma dei reati contro la salute privata e pubblica e contro l'incolumità privata e pubblica*. Sezione I. Edizioni DiPLaP, sezione I, pp. 801-819; e Ruga Riva, C. (2008). I reati ambientali. In Donini, M. (a cura di). *Riforma dei reati contro la salute privata e pubblica e contro l'incolumità privata e pubblica*. Edizioni DiPLaP, sezione II, pp. 820-827 (il documento è consultabile in <<https://www.aipdp.it/aipdp-documenti/La-riforma-dei-delitti-contro-la-persona/>>). Per analisi comparative più compiute si rinvia, invece, ai documenti preparatori disponibili in <<https://www.aipdp.it/aipdp-documenti/Documenti-per-il-VII-Congresso-La-riforma-dei-reati-contro-la-persona/>> (sub '8° Gruppo').

⁵¹ In tal senso, condivisibilmente, Castronuovo, D. (2022). Proiezioni multidirezionali del rischio: criticità nella tutela penale della salute e dell'ambiente. *Lavoro e Diritto*, 22/2, pp. 375-393.

⁵² Con la legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, *recante Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*.

⁵³ Il riferimento è, nello specifico, all'istituzione del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), rientrante tra gli interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Cfr. capitolo II, § 5. Della stessa opinione Santini, G. (2021). Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost., *Quaderni Costituzionali*, fascicolo 21/2, p. 471, per il quale l'intervento costituzionale è coe-

ambientale dell'obbligo prevenzionistico del datore di lavoro e delle relative sanzioni penali.

5.4 Tutela ambientale, organizzazione del lavoro e contrattazione collettiva

Quanto sin qui detto suggerisce peraltro che, nel maneggiare la relevantissima questione ambientale, sia bene prendere le giuste distanze da talune fascinazioni ecologiste⁵⁴ che, se sostenute in assenza di un opportuno confronto con l'apparato giuridico (*rectius* penalistico) di riferimento, portano a sovrapporre l'obbligo prevenzionistico datoriale (inclusivo di quello di non arrecare danno all'ambiente esterno, proprio di ogni attività produttiva e umana), con un più ampio dovere di adottare misure a tutela della popolazione e dell'ambiente esterno, con l'effetto di estendersi la relativa disciplina sanzionatoria.

Al riguardo, la stessa dottrina costituzionalista ha messo ripetutamente in guardia gli addetti ai lavori da quei rischi di sopravvalutazione della riforma costituzionale in nome di una *political correctness* che poco ha a che fare con la interpretazione tecnico-giuridica della norma⁵⁵. L'estraneità della previsione costituzionale ad una *ratio* estensiva dell'obbligo prevenzionistico è dunque ulteriormente avvalorata dalla lettura dei costituzionalisti e dei penalisti che negano che essa possa determinare, in chiave innovativa, una gerarchia valoriale tra salute, ambiente e attività d'impresa, come chiarito dal granitico orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 85 del 2013.

In definitiva, salvo i casi specifici degli impianti esposti al rischio di incidenti rilevanti e delle residuali attività caratterizzate dall'utilizzo di amianto⁵⁶, i due ambiti di disciplina – prevenzionistica ed ambientale – preservano la loro autonomia, tanto più per i profili sanzionatori.

rente con il principio 'non arrecare danni significativi', che ispira, tra l'altro, le iniziative 'Next Generation EU' e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

⁵⁴ Tomassetti, P. (2018). *Diritto del lavoro e ambiente*. Modena: Adapt University Press.

⁵⁵ Tra i numerosi contributi, molto critico sul tema è quello Cecchetti, M. (2022). Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione. *Corti Supreme e salute*, 22/1, pp. 127-154.

⁵⁶ Su entrambi vedi la riflessione di Buoso, S. (2020). *Principio di prevenzione e sicurezza sul lavoro*. Torino: Giappichelli, pp. 123-156.

Diversamente opinando si finirebbe per coltivare una ipotesi di estensione in *malam partem* della disciplina prevenzionistica a quella ambientale in virtù di tiranniche ed inesistenti gerarchie costituzionali tra ambiente, sicurezza sul lavoro e libertà di impresa.

D'altra parte, l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto previsti dal d.lgs. n. 231/2001 si è arricchito nel tempo fino ad includere anche i reati ambientali rendendo invece sempre praticabile una reciproca integrazione – e non di indebita sovrapposizione – tra tutela ambientale e tutela prevenzionistica in sede di adozione di un modello di organizzazione e gestione idoneo a sollevare l'impresa dalla responsabilità. Ne deriva che, ancora di più, la politica aziendale per la sicurezza sul lavoro e quella per la tutela dell'ambiente esterno, pur con le loro peculiarità, possono condividere uno stesso approccio metodologico che fa leva sulla prevenzione sistemica, programmata e organizzata. Un'integrazione che non riguarda (né può riguardare) gli specifici aspetti tecnici, bensì il modo e il metodo con cui l'impresa organizza la prevenzione rispetto all'ambiente interno ed esterno⁵⁷.

Del resto, proprio con riferimento alle attività produttive con più spiccato impatto ambientale, si assiste alla interessante prassi contrattuale⁵⁸ di istituire la figura del Rappresentante dei lavoratori per la salute e sicurezza e l'ambiente (RLSSA), che subentra nella titolarità dei diritti, del ruolo e delle attribuzioni al RLS e agli organi deputati alla tutela ambientale. Tale figura, in particolare, è riconosciuta tra i soggetti che determinano le strategie aziendali basate sulla sostenibilità, in collaborazione con le rappresentanze sindacali e con il management aziendale⁵⁹. Dal canto suo, seppur

⁵⁷ In questi termini si esprime anche Pascucci, P. (2022). Modelli organizzativi e tutela dell'ambiente interno ed esterno dell'impresa. *Lavoro e diritto*, 22/2, pp. 351-352.

⁵⁸ Tra tutti, Ccnl chimico-farmaceutico e affini, rinnovato dall'Accordo 2019-2022; Ccnl energia e petrolio, rinnovato dall'Accordo 2019-2021; Ccnl settore Elettrico 2019-2021; Ccnl gomma e plastica 2015-2018, rinnovato dall'Accordo 2020-2022.

⁵⁹ Pascucci, P. (2022). Modelli organizzativi e tutela dell'ambiente interno ed esterno dell'impresa. *Lavoro e diritto*, 22/2, p. 341, il quale evidenzia che meriterebbe di essere potenziata e sviluppata la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente (Rlsa), ancora confinata solo ad alcune realtà in cui è istituita su richiesta della Rsu per svolgere il proprio ruolo anche in materia ambientale, collaborando, nell'ambito delle proprie funzioni, al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e dell'ambiente e subentrando nella titolarità dei diritti, del ruolo e delle attribuzioni previsti dalla legge e dalle norme contrattuali per il Rls; analogamente Del Frate, M. (2022). La tutela dell'ambiente nel riformato art. 41, co. 2 Cost.: qualcosa di nuovo nell'aria? *Diritto delle Relazioni Industriali*, 22/3.

al di fuori della materia prevenzionistica, lo stesso Fondo Nuove Competenze⁶⁰ rappresenta un terreno di sperimentazione in cui la contrattazione collettiva orienta gli interventi pubblici⁶¹ finalizzati a supportare la transizione *green* e digitale delle imprese⁶².

Ma, sia chiaro, entrambi gli strumenti sembrano partire dal presupposto che l'impresa, i lavoratori e le parti sociali possano concorrere positivamente alla realizzazione degli obiettivi di tutela ambientale, senza presupporre in capo agli stessi una ulteriore, e viepiù indeterminata, obbligazione prevenzionistica.

5.5 I rischi esterni e le nuove 'occasioni di lavoro'

Le conclusioni sin qui tracciate non cambiano pur volendo recuperare, nei limiti di compatibilità col tema trattato, l'orientamento giurisprudenziale sul ruolo assunto dai fattori esterni alla attività produttiva e dai rischi esogeni nel sistema di salute e sicurezza sul lavoro. Rispetto a questi rischi, infatti, la giurisprudenza ha ribadito che qualora essi siano prevedibili e

⁶⁰ Il FNC è stato istituito ad opera del decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020, conv. con mod. dalla l. n. 77/2020). Il primo incremento delle risorse è stato disposto col decreto Agosto (d.l. n. 104/2020) che ha affiancato l'obiettivo di «favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori» al miglioramento delle competenze dei lavoratori da spendere nell'impresa. La l. 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, ha successivamente incrementato le risorse destinate al Fondo (art. 11-ter). L'operatività del Fondo è stata poi prorogata per l'anno 2022 (art. 9, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228; art. 9, co. 8, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla l. n. 15/2022). Da ultimo, l'art. 19 del D.lgs. n. 48/2023, conv. nella L. n. 85/2003, ha rifinanziato il Fondo per il periodo di programmazione 2021-2027.

⁶¹ Impellizzieri G. (2021). Fondo nuove competenze e contrattazione collettiva: una rassegna ragionata. *Diritto delle Relazioni Industriali*, 21/3, p. 896; Talarico, M. (2021). Autonomia collettiva e formazione professionale: il Fondo nuove competenze quale nuovo strumento di politica attiva. In Ciucciovino, S., Garofalo, D., Sartori, A., Tiraboschi, M., Trojsi, A. e Zoppoli, L. (a cura di), *Flexicurity e mercati transizionali del lavoro. Per una nuova stagione per il diritto del mercato del lavoro?* Modena: ADAPT University Press, p. 343. Sulle criticità operative, Impellizzieri G. e Massagli, E. (2020). Fondo nuove competenze: funzionamento, elementi di originalità e privi rilievi critici. *Diritto delle Relazioni Industriali*, 20/4, p. 1191 ss.

⁶² Sul punto anche Giovannone, M. (2022). L'eredità della pandemia: i cambiamenti strutturali in materia di lavoro e welfare. *ASTRIL, Working Paper*, 22/59.

correlati alle specifiche modalità di svolgimento della prestazione debbano essere ritenuti quali rischi ‘ambientali’ inscindibilmente connessi allo svolgimento dell’attività produttiva e, per questo, del tutto assoggettati alla disciplina di cui all’art. 2087 c.c.⁶³, in ragione del rilievo costituzionale attribuito al diritto alla salute (art. 32 Cost.) e dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1135 c.c.).

Questo approccio, peraltro, è stato esteso anche agli obblighi assicurativi cui la giurisprudenza ha applicato le disposizioni del d.p.r. n. 1124 del 1965 ‘[...] *alla stregua del rilievo costituzionale del diritto alla salute che dei principi di correttezza e buona fede*’⁶⁴.

A ben guardare, però, l’impatto di queste sentenze non incide sulla questione ambientale qui analizzata perché esse riguardano esclusivamente infortuni verificatisi in settori di attività – bancario, postale, sanitario, di vigilanza privata, di custodia e maneggio di valori, attività svolte all’estero in scenari geopolitici ad alto rischio – in cui i rischi esterni presi in considerazione erano talmente specifici e prevedibili in relazione all’attività lavorativa svolta da non poter essere considerati fattori funzionalmente esterni al ciclo produttivo, ma parti integranti della organizzazione aziendale. Si tratta pertanto di una situazione difficilmente comparabile, ai fini prevenzionistici, con quella che si verifica in ambienti esterni, non lavorativi, sottratti alla disponibilità giuridica del datore di lavoro e funzionalmente sciolti da una organizzazione di impresa.

Peraltro, passando dai profili prevenzionistici (disciplinati dal d.lgs. n. 81/2008) a quelli assicurativi (disciplinati dal d.P.R. n. 1124 del 1965), pare difficile ipotizzare che le nozioni di ‘occasione di lavoro’ e di ‘causa di lavoro’ ivi disciplinate possano ipoteticamente giustificare l’estensione dell’obbligazione assicurativa INAIL verso l’ambiente esterno e le persone che lo popolano. Come ribadito dalla giurisprudenza, infatti, sono ‘occasioni di lavoro’ tutte le condizioni (anche ambientali) in cui l’attività lavo-

⁶³ *Ex plurimis* Cass., n. 4012 del 20 aprile 1998; Cass. n. 5048 del 6 settembre 1988.; Cass. n. 7768 del 17 luglio 1999; Cass., n. 8486 dell’8 aprile 2013; Cass. 11 aprile 2013, n. 8855. In dottrina cfr. Giovannone, G. (2013). Attività criminosa di terzi e obblighi prevenzionistici: i profili di responsabilità datoriale e il ruolo della security aziendale. *Diritto delle relazioni Industriali*, 13/4, pp. 1150-1156; Giuliani, A. (2009). La sicurezza nel lavoro bancario. Due ipotesi tipiche: il rischio da attività criminose e lavoro a videoterminale. In Tiraboschi, M. e Fantini, L. (a cura di), *Il Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo* (d.lgs. n. 106/2009). Milano: Giuffrè, pp. 871-883.

⁶⁴ A partire da Cass. Civ. n. 4012 del 20 aprile 1998, n. 4012.

rativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore indipendentemente dal fatto che esso provenga dall'apparato produttivo, da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore (col solo limite del c.d. rischio elettivo)⁶⁵. Ed anche da questo punto di vista, la responsabilità datoriale per fatti verificatisi in 'occasione di lavoro' non va considerata sotto il profilo della mera oggettività materiale della stesso, ma deve essere esaminata in relazione a tutte le circostanze di tempo, di luogo e di ambiente connesse all'attività lavorativa espletata, potendo assumere connotati peculiari tali da qualificarlo più o meno diversamente dalle altre forme di responsabilità comune e farla rientrare nell'ambito della normativa prevenzionistica.⁶⁶ Dunque la normalità e la tipicità del rischio assumono valore dirimente ai fini della sussistenza della obbligazione prevenzionistica e della correlata responsabilità.

5.6 Riflessioni conclusive

Alla luce di quanto sin qui esposto, non c'è dubbio che la questione ambientale trovi un suo preciso e problematico campo di indagine nel diritto del lavoro rendendo lecito chiedersi se la tutela dell'ambiente, oltre a generare obblighi generali e specifici per gli operatori economici e i cittadini, proietti l'obbligo datoriale di tutela della salute e sicurezza sul lavoro oltre i confini dell'impresa e della organizzazione del lavoro.

Di conseguenza, posta la diversità tra tutele prevenzionistiche e tutela ambientale sopra chiarita e fermo restando l'inevitabile bilanciamento costituzionale⁶⁷ dei beni della salute, dell'ambiente e della libertà di iniziativa economica, non è difficile dedurre che l'introiezione della tutela dell'ambiente nell'art. 41 della Costituzione non alteri l'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo dell'obbligazione prevenzionistica disciplinata dall'art. 2087 c.c. e dal d.lgs. n. 81/2008.

Dall'altra parte è bene ricordare come, già da tempo e prima ancora della riforma Costituzionale, l'impresa ed i lavoratori siano stati chiamati a

⁶⁵ Cass. Civ. sentenza n. 9913/16 nonché, *ex plurimis*, Cass. civ. n. 2942/2002; di recente, Cass. civ. n. 12779/2012.

⁶⁶ In questo senso cfr. Cass. n. 12652 del 1998, e, più di recente, Cass. n. 14287/2004; Cass. n. 16417/2005.

⁶⁷ Sul tema cfr. Zoppoli, L. (2001). Il danno biologico tra principi costituzionali, rigidità civilistiche e tutela previdenziale. *Diritto delle Relazioni Industriali*, 01/3, pp. 389-395.

dare il loro contributo all'inevitabile processo di inglobamento della tutela ambientale tra gli interessi collettivi. Un obiettivo che, sotto il profilo delle tecniche di regolazione, può ben essere raggiunto sfruttando il chiaro nesso tra la gestione prevenzionistica aziendale, la riorganizzazione 'green' del sistema produttivo e la regolazione partecipata del rischio da parte dei lavoratori e delle loro rappresentanze.⁶⁸

Da questo punto di vista, pertanto, la disciplina prevenzionistica può svolgere un 'effetto traino' per spingere il dibattito scientifico e la prassi operativa in due importanti direzioni.

Dal punto di vista datoriale e manageriale, in una logica di buona organizzazione e di responsabilità sociale di impresa, essa può sollecitare l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione e dei sistemi di gestione integrati tra ambiente e sicurezza. In secondo luogo, nel contesto delle nuove tipologie di rischio e della transizione ecologica e sostenibile, può promuovere la progettazione di percorsi di formazione e informazione tecnico-specialistica dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali e per la sicurezza capaci di ampliare il bagaglio di conoscenze e competenze e di stimolare sensibilità ecologiche più spiccate.

Dal punto di vista delle rappresentanze dei lavoratori, è necessario volgere il sindacato verso un modello partecipativo nella gestione sostenibile dell'impresa attraverso una seria qualificazione/riqualificazione delle rappresentanze sindacali⁶⁹ e l'impiego della contrattazione collettiva di primo e di secondo livello anche su questi ambiti tematici destinati ad impattare sulla stessa responsabilità dell'impresa.

⁶⁸ Sulla necessità di procedere in questo senso, Zbyszewska, A. (2018). Labor law for warming world: Exploring the interSections of work regulation and environmental sustainability: An introduction. *Comp. Lab. L. & Pol'y J.*, Vol. 40, Issue 1, p. 2.

⁶⁹ Sulla esigenza di una forte professionalizzazione delle rappresentanze aziendali in generale, nonché in materia di salute e sicurezza, cfr. Ciucciavino, S. (2017). Il quadro italiano. In Ciucciavino, S. e Marchiori, M. (a cura di), *Le pratiche partecipative per la tutela della salute e della sicurezza. Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel settore dell'igiene ambientale*. Roma: Ediesse, pp. 85-117. Lo scenario europeo offre numerose suggestioni sulla capacità dei sindacati di intercettare i fabbisogni formativi delle rappresentanze sottesi alle sfide prospettate dalla transizione verde. Tra tutti, si ricorda la guida 'Green Workplaces - a guide for union representatives' pubblicata dall'ETUC nel 2012. Si moltiplicano, inoltre, le iniziative formative in materia rivolte dalle organizzazioni sindacali ai propri rappresentanti. È interessante, a titolo di esempio, l'evento formativo 'Greening our workplaces - 'green skills' for trade unionists' organizzato nel 2021 dall'inglese Trade Union Congress - TUC. Link: <<https://www.tuc.org.uk/events/greening-our-workplaces-green-skills-trade-unionists-0>>.

Bibliografia

- Abhayawansa, S. e Tyagi, S.H. (2021). Sustainable Investing: The Black Box of Environmental, Social, and Governance (ESG) Ratings. *The Journal of Wealth Management*, Vol. 24, 21/1.
- Ales, E. (2015). Occupational Health and Safety: a European and Comparative Legal Perspective. *WP C.D.S.L.E. "Massimo D'Antona"*, 15/12.
- Baraibar-Diez, E. e Odriozola, M. (2019). CSR Committees and Their Effect on ESG Performance in UK, France, Germany, and Spain, in *Sustainability*, 19/11, /19/18, 5077.
- Barca, S. (2012). On working-class environmentalism: a historical and transnational overview. *Interface*, vol. 4, 12/2.
- Brino, V. e Perulli, A. (2023). *Diritto Internazionale del Lavoro*. Giappichelli.
- Buoso, S. (2020). *Principio di prevenzione e sicurezza sul lavoro*. Torino: Giappichelli.
- Buoso, S. (2022). Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione: disciplina positiva e dilemmi regolativi. *Lavoro e diritto*, 22/2.
- Cagnin, V. (2018). *Diritto del lavoro e sviluppo sostenibile*. Padova: CEDAM.
- Caruso, B., Del Punta, R. e Treu, T. (2020). Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile. *Centre for the Study of European Labour Law (CSDLE) "Massimo D'Antona"*.
- Caruso, B., Del Punta, R. e Treu, T. (2023). Il Diritto del lavoro nella giusta transizione. Un contributo "oltre" il manifesto. *Centre for the Study of European Labour Law (CSDLE) "Massimo D'Antona"*.
- Castronuovo, D. (2019). Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro: un sistema a più livelli. In Castronuovo, D. (a cura di), *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*. Bologna: Giappichelli, pp. 3-34.
- Castronuovo, D. (2022). Proiezioni multidirezionali del rischio: criticità nella tutela penale della salute e dell'ambiente. *Lavoro e Diritto*, 22/2.
- Cecchetti, M. (2022). Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione. *Corti Supreme e salute*, 22/1.
- Ciucciovino, S. (2017). Il quadro italiano. In Ciucciovino, S. e Marchiori, M. (a cura di), *Le pratiche partecipative per la tutela della salute e della sicurezza. Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel settore*

- dell'igiene ambientale*. Roma: Ediesse, pp. 85-117.
- Del Frate, M. (2022). La tutela dell'ambiente nel riformato art. 41, co. 2 Cost.: qualcosa di nuovo nell'aria? *Diritto delle Relazioni Industriali*, 22/3.
- Doorey, D. J. (2017). Just Transitions Law: Putting Labour Law to Work on Climate Change. *Journal of Environmental Law and Practice*, vol. 30, 17/2.
- Dovere, S. (2017). La sicurezza del lavoro tra prevenzione e repressione. In Natullo, G. e Saracini, P. (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro. Regole, organizzazione e partecipazione*. Quaderni della rivista *Diritti Lavori Mercati*, 17/3, pp. 79-92.
- Fabiani, M. e Bonanni, E. (2013). *Il danno da amianto. Profili risarcitori e tutela medico-legale*. Milano: Giuffrè.
- Fantini, L. e Giuliani, A. (2015). *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme, l'interpretazione e la prassi*. Milano: Giuffrè.
- Gargani, A., Zirulia, S. e Castronuovo, D. (2008). Tutela della vita e della salute (nei settori della sicurezza del lavoro, degli alimenti, dei farmaci, etc.). In Donini, M. (a cura di). *Riforma dei reati contro la salute privata e pubblica e contro l'incolumità privata e pubblica*. Sezione I. Edizioni DiPLaP, sezione I, pp. 801-819.
- Giovannone, G. (2013). Attività criminosa di terzi e obblighi prevenzionistici: i profili di responsabilità datoriale e il ruolo della security aziendale. *Diritto delle relazioni Industriali*, 13/4.
- Giovannone, M. (2019). *La tutela dei labour standards nella catena globale del valore*. Roma: Aracne.
- Giovannone, M. (a cura di) (2021). *La responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contesto dell'emergenza sanitaria, atti del convegno*. Roma: Aracne.
- Giovannone, M. (2021). La responsabilità datoriale in materia prevenzionistica: emergenza Covid-19 e nuovi rischi. *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 21/3.
- Giovannone, M. (2022). L'eredità della pandemia: i cambiamenti strutturali in materia di lavoro e welfare. *ASTRIL, Working Paper*, 22/59.
- Gillan, S.L., Koch, A. e Starks, L.T. (2021). Firms and social responsibility: A review of ESG and CSR research in corporate finance. *Journal of Corporate Finance*, 21/66.

- Giubboni, S. (2020). I presupposti della responsabilità civile del datore per infortunio sul lavoro nella nomofilachia della Suprema Corte (con una chiosa sul risarcimento del danno da Covid-19) (Corte di cassazione, sezione lavoro, 19 giugno 2020, n. 12041). *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 20/3.
- Giuliani, A. (2009). La sicurezza nel lavoro bancario. Due ipotesi tipiche: il rischio da attività criminose e lavoro a videoterminale. In Tiraboschi, M. e Fantini, L. (a cura di), *Il Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (d.lgs. n. 106/2009)*. Milano: Giuffrè, pp. 871-883.
- Gottardi, D. (2018). CSR da scelta unilaterale datoriale a oggetto di negoziazione collettiva: la responsabilità sociale contrattualizzata. In Guarriello, F. e Stanzani, C. (a cura di), *Sindacato e contrattazione nelle multinazionali. Dalla normativa internazionale all'analisi empirica*. Milano: FrancoAngeli, pp. 58-75.
- Huang, D. (2021). Environmental, social and governance (ESG) activity and firm performance: A review and consolidation. *Accounting & finance*, 21/1.
- Impellizzieri G. e Massagli, E. (2020). Fondo nuove competenze: funzionamento, elementi di originalità e privi rilievi critici. *Diritto delle Relazioni Industriali*, 20/4.
- Impellizzieri, G. (2021). Fondo nuove competenze e contrattazione collettiva: una rassegna ragionata. *Diritto delle Relazioni Industriali*, 21/3.
- Lambertucci, P. (2021). L'obbligazione di sicurezza del datore di lavoro tra responsabilità civile e tutela precauzionale: un possibile ruolo della contrattazione collettiva. *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 21/I.
- Lepore, M. (2009). La nuova normativa: dalla prevenzione tecnologica alla sicurezza di tipo organizzativo. In Tiraboschi, M. e Fantini, L. (a cura di), *Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dopo il correttivo (d.lgs. n. 106/2009)*. Milano: Giuffrè, pp. 49-53.
- Meaney, M.E. (2021). Private Corporations and Environmental Social Governance: An Uneven Response. *Fulfilling the Sustainable Development Goals*, Routledge. London.
- Mesiti, D. (2017). L'ambito di applicazione della tutela prevenzionistica ed antinfortunistica e, segnatamente, dell'art. 2087 c.c., p. 322. *Il Lavoro nella giurisprudenza*, 17/4.

- Natullo, G. (2014). Il quadro normativo dal Codice civile al Codice della sicurezza sul lavoro. Dalla Massima sicurezza (astrattamente) possibile alla Massima sicurezza ragionevolmente (concretamente) applicata? *I Working Papers di Olympus*, 14/39.
- Natullo, G. (2017). La sicurezza del lavoro, oggi. Regole e prassi tra vecchi paradigmi e nuovi modelli organizzativi. In Natullo, G. e Saracini, P. (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro. Regole, organizzazione e partecipazione*. Quaderni della rivista Diritti Lavori Mercati, 20/3, pp. 13-28.
- Natullo, G. (2021). L'organizzazione delle imprese a tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori e dei cittadini, In Zoppoli, L. (a cura di), *Tutela della salute pubblica e rapporti di lavoro, Quaderno di DLM*, 21/1. Napoli: Editoriale Scientifica, pp. 129-140.
- Natullo, G. (2022). La gestione della pandemia nei luoghi di lavoro. *Lavoro e diritto*, Fascicolo inverno 22/1.
- Pascucci, P. (2019). Note sul futuro del lavoro salubre e sicuro... e sulle norme sulla sicurezza di rider & co. *Diritto della sicurezza sul lavoro*, 19/1.
- Pascucci, P. (2021). Salute pubblica e limiti all'attività di impresa dall'angolo visuale del diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro. In Zoppoli, L. (a cura di), *Tutela della salute pubblica e rapporti di lavoro, Quaderno di DLM*, 21/1. Napoli: Editoriale Scientifica, pp. 113-128.
- Pascucci, P. (2022). Modelli organizzativi e tutela dell'ambiente interno ed esterno dell'impresa. *Lavoro e diritto*, 22/2.
- Perulli, A. (a cura di) (2013), *La responsabilità sociale delle imprese: idee e prassi*. Bologna: Il Mulino.
- Ruga Riva, C. (2008). I reati ambientali. In Donini, M. (a cura di). *Riforma dei reati contro la salute privata e pubblica e contro l'incolumità privata e pubblica*. Edizioni DiPLaP sezione II, pp. 820-827.
- Santini, G. (2021). Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost., *Quaderni Costituzionali*, fascicolo 21/2.
- Santoni, F. (1997). La tutela della salute nel lavoro atipico. In Montuschi, L. (a cura di), *Ambiente, salute e sicurezza*. Torino: Giappichelli.
- Sychenko, E. (2023). Labour Rights and International Labour Standards. *The ESG Agenda, in Italian Labour Law e-Journal*, vol. 16, 23/1.
- Smuraglia, C. (2007). Quadro normativo ed esperienze attuative in tema di

- sicurezza igiene del lavoro: nuove prospettive di coordinamento ed interventi urgenti. *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, supplemento a 07/2, 07/7 e 07/14.
- Talarico, M. (2021). Autonomia collettiva e formazione professionale: il Fondo nuove competenze quale nuovo strumento di politica attiva. In Ciucciiovino, S., Garofalo, D., Sartori, A., Tiraboschi, M., Trojsi, A. e Zoppoli, L. (a cura di), *Flexicurity e mercati transizionali del lavoro. Per una nuova stagione per il diritto del mercato del lavoro?* Modena: ADAPT University Press.
- Tiraboschi, M. (2008). Introduzione alla literature review Corvino, A., Giovannone, M. e Tiraboschi, M. *Organizzazione del lavoro e nuove forme di impiego. Partecipazione dei lavoratori e buone pratiche in relazione alla salute e sicurezza sul lavoro. Centro Studi Internazionali e Comparati "Marco Biagi"*, p. 4.
- Tiraboschi, M. (2021). Nuovi modelli della organizzazione del lavoro e nuovi rischi. *Diritto della sicurezza sul lavoro*, 21/1.
- Tomassetti, P. (2018). *Diritto del lavoro e ambiente*. Modena: Adapt University Press.
- Tullini, P. (2016). La responsabilità civile per esposizione lavorativa all'amianto: obbligo di sicurezza, limiti dell'esonero assicurativo e risarcibilità del danno. *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 16/1.
- Tullini, P. (2006). *Lavoro e responsabilità sociale dell'impresa*. Zanichelli.
- Zoppoli, L. (2001). Il danno biologico tra principi costituzionali, rigidità civilistiche e tutela previdenziale. *Diritto delle Relazioni Industriali*, 01/3.
- Zbyszewska, A. (2018). Labor law for warming world: Exploring the interSections of work regulation and environmental sustainability: An introduction. *Comp. Lab. L. & Pol'y J.*, Vol. 40, Issue 1.